

# **ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA**

## **STATUTO SOCIALE**

DECORRENZA 1 GENNAIO 2012

### **Art. 1**

#### **Costituzione – Sede – Durata – Scopi**

L'Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma, costituita in Roma il 22 ottobre 1953 con la denominazione di "Unione Nazionale Pensionati del Banco di Roma", ha sede in Roma.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed ha per scopo la tutela degli interessi morali e materiali della categoria.

### **Art. 2**

#### **Facoltà di adesioni**

L'Associazione può aderire ad associazioni/federazioni di categoria a carattere nazionale e sopranazionale; può dar luogo a fusioni e/o incorporazioni con altre associazioni della stessa categoria. Per il conseguimento degli scopi sociali può concludere accordi con altri soggetti, nonché partecipare ad iniziative con altre associazioni/federazioni, anche a carattere sindacale.

### **Art. 3**

#### **Requisiti degli associati**

Possono ottenere l'iscrizione all'Associazione sia i partecipanti al Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma - in servizio, titolari di pensione o differiti - sia i partecipanti a forme di previdenza complementare a qualsivoglia titolo direttamente o indirettamente riferibili al Gruppo UniCredit, sia in servizio che in quiescenza.

Per ottenere l'iscrizione deve essere compilata domanda su apposito modulo.

### **Art. 4**

#### **Quota associativa**

Gli associati sono tenuti a versare una quota annua il cui ammontare viene stabilito con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Direttivo. Il versamento delle quote non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili.

Fanno eccezione i soli superstiti che intendono subentrare al coniuge associato, tenuti al versamento della quota associativa dall'anno successivo a quello del decesso.

### **Art. 5**

#### **Diritti e doveri degli associati**

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'accettazione e l'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dai competenti Organi;
- b) il riconoscimento e la delega all'Associazione del diritto di rappresentare e tutelare gli interessi degli associati e della categoria presso i vari Enti competenti nazionali e sopranazionali
- c) l'obbligo di provvedere al pagamento anticipato della quota sociale annua
- d) il dovere di indicare per iscritto all'Associazione il proprio indirizzo, recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica e di notificare alla stessa le eventuali successive variazioni
- e) il dovere di comunicare, a richiesta dell'Associazione e nel rispetto della vigente Normativa in materia di "privacy", eventuali altri dati personali necessari allo svolgimento dell'attività sociale
- f) la possibilità di fornire collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei fini associativi.

## **Art. 6**

### **Decadenza della qualità di associato**

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per esclusione.

Le dimissioni devono essere rassegnate in forma scritta, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e non esonerano l'associato dimissionario dall'obbligo del pagamento delle quote arretrate e della quota relativa all'esercizio in corso alla data delle sue dimissioni, né, tanto meno, gli conferiscono il diritto al rimborso delle quote associative versate.

La morosità determina la decadenza dalla qualifica di associato, deve perdurare da almeno un anno e deve essere notificata dando termine al fine della regolarizzazione.

Ove ad un associato vengano addebitate azioni disonorevoli od immorali, l'Ufficio di Presidenza, ascoltate, se del caso, le spiegazioni dell'interessato e sentito il parere del Comitato Direttivo, può proporre la esclusione alla prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

L'esclusione dell'associato opera anche per la indegnità dello stesso che, con la sua condotta, comprometta il buon nome dell'Associazione e comunque compia azioni ritenute scorrette o indecorose.

## **Art. 7**

### **Patrimonio sociale**

L'Associazione ha patrimonio illimitato costituito da:

- a) contributi annuali degli associati;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni, eventuali contributi e/o versamenti a patrimonio effettuati da enti ed organismi pubblici e/o privati e da lasciti di enti e/o privati;
- d) da beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- e) da qualsiasi altro valore che, per acquisti, lasciti, donazioni ed elargizioni finalizzate, venga in possesso dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono finalizzate alla migliore gestione delle attività.

## **Art. 8**

### **Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione

- a) Ufficio di Presidenza
- b) Consiglio Nazionale;
- c) Comitato Direttivo;
- d) Collegio dei Revisori dei conti.

## **Art. 9**

### **Fiduciari regionali – Aree territoriali**

I Fiduciari regionali rappresentano gli associati residenti nelle rispettive aree di competenza le quali possono comprendere anche più di una regione; esse sono attualmente così distinte:

- 1) Piemonte e Valle d'Aosta; 2) Lombardia; 3) Liguria; 4) Trentino Alto Adige e Veneto; 5) Friuli Venezia Giulia; 6) Emilia Romagna; 7) Toscana; 8) Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Estero;
- 9) Marche; 10) Umbria; 11) Campania e Basilicata; 12) Puglia; 13) Calabria e Sicilia.

Ogni Area è rappresentata da uno o più Fiduciari che di diritto sono anche componenti del Consiglio Nazionale.

Il numero dei Fiduciari per ciascuna Area è determinato, in relazione a particolari esigenze, dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

I Fiduciari sono eletti tra e dagli iscritti all'Associazione residenti nelle rispettive Aree. Essi devono essere titolari di pensione diretta, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I requisiti perché le singole candidature siano valide ed accolte, sono:

- normale risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca
- insussistenza di addebiti dimostrati relativi a comportamenti e/o azioni disonorevoli o immorali
- riconosciute capacità organizzative e di relazione necessarie per il corretto svolgimento del mandato.

La valutazione circa la sussistenza o meno dei sopra indicati requisiti è demandata all'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato Direttivo.

Le candidature così definite formeranno le liste elettorali di ciascuna Area.

Le elezioni avvengono per referendum scritto e sono valide qualunque sia il numero dei votanti. I pieghi contenenti le dichiarazioni di voto sono inviati dai singoli associati alla Presidenza dell'Associazione in Roma dove vengono consegnati, chiusi, alla Commissione di scrutinio composta di tre elementi scelti dal Comitato Direttivo tra gli associati residenti in Roma. La Commissione, espletate le operazioni di scrutinio, compila il Verbale dei risultati e lo consegna al Presidente. Questi proclama gli eletti e provvede a dare agli interessati notizia dell'esito del referendum.

Risulteranno eletti i nominativi che in ciascuna Area Territoriale abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.

Qualora per qualsiasi motivo un Fiduciario regionale venga a cessare dalle funzioni, subentrerà nella carica il primo dei non eletti. Se tale possibilità non si verifica, si provvede per cooptazione a maggioranza di voti da parte del Consiglio Nazionale, fermi i requisiti di cui al precedente comma 5. Tale procedura si attuerà anche nel caso di nomina di Fiduciario per l'istituzione di una nuova Area territoriale.

In ogni caso il Fiduciario così eletto dura in carica sino all'epoca di scadenza del quadriennio di cui al comma 4 del presente articolo.

## **Art. 10**

### **Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Spetta all'Ufficio di Presidenza collegialmente assumere iniziative in merito ai seguenti argomenti:

- adesione ad altre associazioni/federazioni
- fusioni/incorporazioni
- modifiche statutarie
- esclusione soci

Inoltre l'Ufficio di Presidenza

- 1) propone i nominativi per l'elezione a Segretario dell'Associazione
- 2) propone la nomina del Tesoriere/Contabile e di altro personale eventualmente necessario per l'andamento amministrativo e/o per fornire consulenza/assistenza agli associati
- 3) propone il numero dei Fiduciari regionali per ciascuna Area territoriale
- 4) propone i nominativi dei Fiduciari da eleggere come componenti del Comitato Direttivo
- 5) valuta la sussistenza dei requisiti per la accettazione della candidatura a Fiduciario regionale.

Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

## **Art. 11**

### **Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo dell'Associazione ed è composto:

- dal Presidente
- dai Vice Presidenti
- dai Fiduciari Regionali
- dal Segretario

Allo stesso competono le seguenti attribuzioni:

- 1) determina l'indirizzo generale dell'Associazione;
- 2) delibera sull'attività dell'Associazione e dei suoi Organi direttivi;
- 3) discute ed approva la situazione economico-patrimoniale annuale;
- 4) elegge, fra gli associati residenti in Roma, il Presidente dell'Associazione ed i Vice Presidenti (minimo uno, massimo tre, di cui uno di provenienza Unione BSS)

- 5) elegge, fra gli associati residenti in Roma, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e parere del Comitato Direttivo, il Segretario dell'Associazione
- 6) nomina, fra gli associati residenti in Roma, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e parere del Comitato Direttivo, il Tesoriere Contabile e altro personale eventualmente necessario per l'andamento amministrativo e/o per fornire consulenza/assistenza agli associati
- 7) elegge, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, i Fiduciari Regionali che vengono chiamati a far parte del Comitato Direttivo
- 8) elegge per cooptazione i Fiduciari regionali nei casi previsti dall'art. 9
- 9) approva, su proposta del Comitato Direttivo, la misura dei contributi associativi;
- 10) approva, su proposta del Comitato Direttivo, l'ammontare di eventuali compensi e dei rimborsi spese da riconoscere al Presidente, ai Vice Presidenti, al Segretario, ai Fiduciari Regionali, ai Revisori dei Conti, al Tesoriere/Contabile, nonché ogni altro compenso da riconoscere a terzi;
- 11) elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- 12) delibera sulle modifiche statutarie;
- 13) delibera sul numero dei Fiduciari Regionali per ciascuna Area;
- 14) delibera sulla adesione ad altre organizzazioni/federazioni, nonché su fusioni/incorporazioni;
- 15) delibera in merito alla esclusione di associati;
- 16) è facoltizzato a conferire mandati a singole persone o commissioni per il compimento di atti, o per lo studio di questioni inerenti l'attività dell'Associazione, privilegiando, nella scelta, gli associati;
- 17) delibera la convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati per decidere sullo scioglimento dell'Associazione
- 18) delibera su quanto altro rientri nelle proprie funzioni ed attribuzioni;
- 19) ha facoltà di conferire, ove lo ritenga opportuno, il titolo di Presidente Onorario al Presidente che lascia l'incarico in riconoscimento di particolari benemeritenze acquisite nello svolgimento della sua attività a favore dell'Associazione.

## **Art. 12**

### **Adunanze del Consiglio Nazionale**

Le adunanze del Consiglio Nazionale sono: ordinarie e straordinarie. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato in via ordinaria almeno una volta all'anno, di norma entro il primo quadrimestre, per l'approvazione del consuntivo annuale.

La convocazione del Consiglio – ordinario o straordinario - avviene a cura del Presidente dell'Associazione mediante posta elettronica da inviarsi ai Componenti il Consiglio almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per coloro i quali non siano in possesso di indirizzo mail, la convocazione avverrà per lettera raccomandata, fax o telegramma sempre almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dove si terrà l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano.

Le adunanze del Consiglio Nazionale si considerano regolarmente costituite quando sia presente o rappresentata, mediante delega ad altro consigliere, almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Nei casi di urgenza, o per altro plausibile motivo, il Consiglio Nazionale potrà essere chiamato a pronunciarsi a mezzo referendum scritto, secondo le modalità dell'art. 9. La delibera ottenuta attraverso il referendum si intende valida qualunque sia il numero dei votanti. Quando peraltro si debba deliberare su modifiche statutarie occorre la partecipazione al referendum di almeno la metà più uno dei Componenti.

Degli argomenti trattati e delle deliberazioni prese deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Il verbale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta immediatamente successiva e quindi conservato assieme ai precedenti in ordine cronologico.

Il Verbale potrà essere redatto da persona designata dall'Ufficio di Presidenza anche esterna al Consiglio che pertanto presenzierà ai lavori.

## **Art. 13**

### **Comitato Direttivo**

L'Associazione è retta da un Comitato Direttivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, nonché da tre Fiduciari Regionali eletti a maggioranza dal Consiglio Nazionale, anche per referendum scritto.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni, e comunque non oltre la durata in carica del Consiglio Nazionale che li ha eletti, e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo un membro del Comitato Direttivo venga a cessare dalle sue funzioni, il Consiglio Nazionale, a maggioranza di voti, provvederà per la sostituzione.

In ogni caso il nuovo componente il Comitato Direttivo così eletto dura in carica sino all'epoca in cui il membro da lui sostituito avrebbe maturato il periodo quadriennale previsto dal secondo comma del presente articolo.

## **Art. 14**

### **Poteri del Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo:

- 1) studia iniziative nell'interesse dell'Associazione
- 2) esamina la situazione economico-patrimoniale predisposta dal Presidente e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale
- 3) propone al Consiglio Nazionale la misura delle quote sociali e le relative modalità di versamento
- 4) esprime il proprio parere circa l'eventuale esclusione degli associati
- 5) esprime il proprio parere circa l'elezione del Segretario
- 6) esprime il proprio parere circa la nomina del Tesoriere/Contabile e di altro personale eventualmente necessario per l'andamento amministrativo e/o per fornire consulenza/assistenza agli associati
- 7) nomina i componenti della Commissione di scrutinio di cui all'art. 9
- 8) predispone, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, eventuali modifiche da apportare al presente Statuto da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Nazionale
- 9) dà pareri su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente e/o dall'Ufficio di Presidenza, ivi compreso sull'ammontare di eventuali compensi e dei rimborsi spese da riconoscere al Presidente, ai Vice Presidenti, al Segretario, ai Fiduciari Regionali, ai Revisori dei Conti, al Tesoriere/Contabile, nonché ogni altro compenso da riconoscere ad eventuali collaboratori
- 10) suggerisce al Presidente la convocazione del Consiglio Nazionale in via straordinaria e predispone il relativo ordine del giorno
- 11) qualora l'urgenza, o altro plausibile motivo, impediscano di convocare tempestivamente il Consiglio Nazionale, il Comitato Direttivo può deliberare anche su argomenti eccedenti la propria normale competenza, salvo ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione
- 12) in caso di dimissioni del Presidente e qualora anche i Vice Presidenti si siano resi dimissionari, il Comitato Direttivo, presieduto in questa circostanza dal membro anziano, li sostituirà a tutti gli effetti e, entro e non oltre due mesi dal verificarsi di tale evenienza, dovrà provvedere ad indire, anche per referendum scritto, l'elezione del nuovo Presidente da parte del Consiglio Nazionale.

## **Art. 15**

### **Riunioni del Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione, anche telefonica, del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario. Sulle materie di cui ai capi 1, 3, 4, 5, 6, 9 dell'art. 14 il Presidente può sentire il parere del Comitato anche per corrispondenza.

I componenti del Comitato Direttivo sono tenuti a partecipare alle adunanze e a giustificare le assenze. Non sono ammesse deleghe.

Le adunanze del Comitato si considerano regolarmente costituite quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Degli argomenti trattati e delle deliberazioni prese deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Il verbale deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato nella seduta immediatamente successiva e quindi conservato assieme ai precedenti in ordine cronologico.

Il Verbale potrà essere redatto da persona designata dall'Ufficio di Presidenza anche esterna al Comitato che pertanto presenzierà ai lavori.

## **Art. 16**

### **Presidente e Vice Presidenti**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti con gli iscritti che nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente anziano.

Inoltre:

- 1) presiede di diritto il Consiglio Nazionale ed il Comitato Direttivo
- 2) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo
- 3) vigila per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi dell'Associazione
- 4) sottopone al Comitato Direttivo proposte e questioni che interessano gli associati e la categoria
- 5) convoca il Consiglio Nazionale
- 6) convoca il Comitato Direttivo
- 7) in caso di impedimento o di assenza le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente anziano.

Il Presidente ed i Vice Presidenti vengono eletti nel primo quadrimestre del secondo anno di attività del Consiglio Nazionale che li nomina (in sede di approvazione del bilancio consuntivo), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora per un motivo qualsiasi la carica di Presidente dovesse rimanere vacante, i Vice Presidenti dovranno indire, anche per referendum scritto, entro e non oltre due mesi, l'elezione del nuovo Presidente da parte del Consiglio Nazionale. Qualora anche i Vice Presidenti siano venuti a mancare, il Comitato Direttivo procederà a convocare entro il termine di due mesi il Consiglio Nazionale per la elezione del nuovo Presidente e dei nuovi Vice Presidenti.

## **Art. 17**

### **Poteri di firma**

Per quietanzare, riscuotere, aprire conti correnti in nome dell'Associazione occorre la firma del Presidente e di almeno uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente è facoltizzato ad effettuare prelevamenti e pagamenti sino al limite di euro 2.000,00 per singola operazione, nonché pagamenti riferiti a contributi di legge senza alcun limite di importo. Oltre il suddetto limite di 2.000,00 euro è necessaria la firma abbinata del Presidente e di uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente è inoltre facoltizzato ad utilizzare lo strumento informatico (banca on-line) ed è titolare dell'apposita "chiavetta"; nel caso di operazioni il cui importo superi le sue facoltà dovrà operare sulla base di documento giustificativo che presenti le firme di autorizzazione previste dal comma precedente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le operazioni che non eccedano il limite dei 2.000,00 euro verranno effettuate allo sportello con firma congiunta di uno dei Vice Presidenti e del Segretario; per gli importi eccedenti il limite dei 2.000,00 euro sarà necessaria la firma abbinata del Vice Presidente anziano con un altro Vice Presidente o col Segretario.

## **Art. 18**

### **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Revisori effettivi e da quattro supplenti nominati dal Consiglio Nazionale secondo le attribuzioni conferite al medesimo; debbono essere prescelti tra gli associati che non facciano parte del Comitato Direttivo o del Consiglio Nazionale stesso e che siano residenti nel Lazio, anche se non iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori cura il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Nazionale.

Si riunisce almeno una volta all'anno per il controllo di tutti i documenti che concorrono alla compilazione della situazione economico-patrimoniale annuale, effettua la verifica contabile della situazione stessa e predispone una relazione scritta da sottoporre al Consiglio Nazionale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

#### **Art. 19**

##### **Segretario e Tesoriere Contabile**

Il Segretario dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Direttivo. Deve essere scelto tra gli associati residenti a Roma, dura in carica quattro anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio Nazionale che lo ha eletto.

Qualora per qualsiasi motivo il Segretario venisse a cessare dalle sue funzioni, il Consiglio Nazionale provvederà a nominarne un altro e questi durerà in carica sino all'epoca in cui il Segretario sostituito avrebbe maturato il suo periodo quadriennale.

Il Segretario ha compiti di natura amministrativa; con specifica delega svolge anche attività di contabilità e tesoreria a meno che il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato Direttivo, non nomini un Tesoriere /Contabile la cui carica ha durata quattro anni e comunque finché resta in carica il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario dell'Associazione è un membro a tutti gli effetti del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere/Contabile partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

#### **Art. 20**

##### **Esercizio finanziario – Bilancio**

L'esercizio dura un anno e coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio deve essere compilata una situazione economico-patrimoniale, da sottoporre al Consiglio Nazionale per l'approvazione previa verifica da parte del Collegio dei Revisori.

Gli avanzi di gestione risultanti da Bilanci Consuntivi approvati debbono essere reimpiegati per i fini istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 21**

##### **Scioglimento dell'Associazione**

Spetta unicamente all'Assemblea straordinaria degli associati, convocata per referendum su deliberazione del Consiglio Nazionale, decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alle modalità di liquidazione del patrimonio sociale. La decisione sarà considerata esecutiva se abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza dei votanti.

L'Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più commissari liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto del disposto del seguente comma.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio e le eventuali attività residue verranno devolute ad altre Associazioni aventi finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 22**

##### **Disposizioni generali**

Qualsiasi reclamo dovrà essere fatto per iscritto ed indirizzato al Presidente dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Completano il presente Statuto le seguenti norme attuative.

## **NORME ATTUATIVE**

### **PREMESSA**

L'Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma e l'Unione Pensionati del Banco di Santo Spirito hanno deliberato, dopo diversi approfondimenti e valutazioni, di dar luogo ad un'unica entità che raggruppi i rispettivi iscritti che, comunque, provengono tutti dal mondo "Capitalia" e fanno capo ad un unico Fondo Pensione nei cui confronti è importante mantenere sempre alto il livello di attenzione. Sono note le fusioni e gli accorpamenti a suo tempo intervenuti tra Cassa di Risparmio di Roma, Banco di Santo Spirito, Banco di Roma e, da ultimo, UniCredit, che hanno portato ad una profonda trasformazione delle singole Banche ed alla nascita di un Gruppo di rilevanza internazionale. Resta comunque la comune matrice di Banche IRI. Su questi presupposti e tenuto conto del recente protocollo sottoscritto tra gli altri dalle due Associazioni Banca di Roma e Banco di Santo Spirito, che, già in passato, si erano impegnate reciprocamente con un analogo accordo, si è giunti alla determinazione di dar luogo ad una fusione.

Ovviamente le trattative sono state lunghe e non sempre facili, per cui in questa sede si ritiene di dare atto degli sforzi compiuti e della disponibilità di tutti a mediare sui punti di maggiore criticità. Nel ringraziamento sono compresi gli Organi Direttivi delle due associazioni, ma principalmente gli associati che hanno ritenuto di superare pregiudizi e discriminazioni.

Queste norme attuative, integrative dello Statuto che regolerà la nuova Associazione, servono a gestire i momenti più delicati della trasformazione.

### **Art. 1**

Con decorrenza 1° gennaio 2012 si realizza la fusione tra l'Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma (d'ora in poi denominata per brevità "Associazione BdR") e l'Unione Pensionati del Banco di Santo Spirito (d'ora in poi denominata per brevità "Unione BSS"). Strumento di tale fusione, soltanto per ragioni amministrative e fiscali, sarà l'incorporazione dell'Unione BSS nell'Associazione BdR.

### **Art.2**

Il Patrimonio dell'Unione BSS al 31/12/2011 verrà trasferito nel patrimonio dell'Associazione BdR

### **Art. 3**

Gli Organi dell'Unione BSS forniranno per tempo un elenco completo degli associati e cureranno tutti gli adempimenti, anche fiscali, conseguenti l'incorporazione e riguardanti l'Unione stessa.

Forniranno altresì la Situazione economico-patrimoniale dell'Unione al 31/12/2011.

### **Art. 4**

La carica di Presidente resta all'attuale Presidente dell'Associazione BdR, Fulvio Matera fino alla scadenza del mandato come da art. 16 del presente Statuto. L'attuale Presidente dell'Unione BSS, Felice Novelli, assume la carica di Vice Presidente dell'Associazione BdR che lascerà entro il 30 giugno 2012, restando Consigliere a disposizione dell'Ufficio di Presidenza fino alla scadenza naturale dell'attuale Consiglio di Amministrazione (2013). Gli subentrerà nella carica di Vice Presidente il signor Mangione Luigi il quale, fino a quel momento, sarà Consigliere a disposizione dell'Ufficio di Presidenza ed in tale veste parteciperà con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale. Il suo mandato da Vice Presidente scadrà come da art.16 del presente Statuto.

Almeno uno tra i Vice Presidenti dovrà essere di provenienza Unione BSS, salvo espressa rinuncia scritta.

### **Art. 5**

In relazione alla fusione ed al fine di mantenere al meglio gli equilibri in seno alle due ex associazioni viene portato a tre il numero dei Fiduciari Regionali per l'Area Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Estero. Per questa Area, comunque, i Fiduciari dovranno essere almeno due (BdR/BSS) al fine di garantire la migliore rappresentanza di entrambe le "anime" dell'Associazione.

**Art. 6**

Gli attuali Consiglieri dell'Unione BSS, De Marinis Antonio e Orlandi Giulia, assumono l'incarico di Fiduciari Regionali/Consiglieri per la zona Lazio - Abruzzo – Molise – Sardegna – Estero in aggiunta al Fiduciario Botta Mario. Operativamente i compiti di ciascuno dei tre verranno così ripartiti:

- Botta Mario continuerà a seguire i colleghi ex Banca di Roma dell'intera Area;
- De Marinis Antonio e Orlandi Giulia si occuperanno invece dei colleghi ex Banco di Santo Spirito: il primo con riferimento alla zona di Roma e provincia, la seconda con riferimento al resto dell'Area.

Per le altre Aree Territoriali i rispettivi Fiduciari in carica dell'Associazione BdR si occuperanno di tutti i colleghi a prescindere dalla loro provenienza (BdR o BSS).

Venier Luigi assumerà l'incarico di Segretario /Tesoriere Contabile.

Tutte le cariche attribuite come sopra avranno durata fino alla scadenza naturale quadriennale degli Organi dell'Associazione BdR (2013)

Qualora alla scadenza dei mandati non si fosse verificata una completa integrazione, l'Area Territoriale "Lazio – Abruzzo – Molise – Sardegna – Estero" continuerà ad essere rappresentata, secondo la ripartizione dei compiti di cui al comma uno del presente articolo, da tre Fiduciari: uno eletto tra nominativi provenienti dall'Associazione BdR e due tra nominativi provenienti dall'Unione BSS.

**Art. 7**

Per l'anno 2012 gli iscritti all'Unione BSS che confluiranno nell'Associazione BdR continueranno a versare la quota associativa fissata dall'Unione BSS; la differenza rispetto alle quote previste dalla Associazione BdR troverà compensazione nel patrimonio dell'Unione BSS al 31 dicembre 2011 che verrà conferito.

**Art. 8**

Ai fini fiscali ed amministrativo/contabili verranno utilizzati i riferimenti dell'Associazione BdR (denominazione, codice fiscale, conto corrente, conto titoli, ecc.)

**Art.9**

Della unificazione delle due Associazioni verrà data specifica informativa ai principali interlocutori.